



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2018 FASC. III
(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

**PILATO ALLA CONSULTA: DECIDE DI NON DECIDERE, PERLOMENO PER ORA...
(A MARGINE DI UN COMUNICATO SUL CASO CAPPATO)**

26 OTTOBRE 2018

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri

**Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora...
(a margine di un [comunicato sul caso Cappato](#))**

Pilatesca e gravida di implicazioni ancora tutte da esplorare la pronuncia preannunziata dal [comunicato dell'Ufficio stampa della Consulta del 24 ottobre scorso sul caso Cappato](#): una decisione che, ancora una volta, rende testimonianza della fervida fantasia con cui il giudice costituzionale sforna a getto continuo nuovi tipi di decisione ovvero fa originali utilizzi di tipi noti e collaudati.

Dove sta la stranezza dell'iniziativa oggi assunta e quali potrebbero esserne gli effetti anche oltre il caso che ne ha sollecitato l'adozione?

Che la Corte tenga opportunamente conto delle vicende parlamentari degli atti legislativi in cantiere è cosa risaputa: è la Corte (e, per essa, in specie il suo Presidente) a definire l'agenda dei suoi lavori e, dunque, a stabilire quale possa essere il tempo opportuno per decidere. L'ha fatto innumeri volte e seguirà verosimilmente a farlo; ed è bene che sia così. Altro è, però, stabilire quale posto assegnare nel ruolo ad una questione che abbia varcato la soglia della Consulta ed altro ancora è trattare – come si è fatto nel caso odierno – una questione e poi rimandarne il verdetto a miglior stagione, allo stesso tempo indirizzando una sibillina sollecitazione al legislatore perché ponga mano ad un'adeguata disciplina della materia, ora colmando originarie e intollerabili lacune ed ora rivedendo i contenuti di una regolazione preesistente.

Sta di fatto che qui il messaggio è chiaro. Se la Corte fosse, in maggioranza dei suoi componenti, risolutamente orientata nel senso del rigetto per qualsivoglia motivo della questione, non vi sarebbe stata ragione del rinvio; se, dunque, si è deciso di farvi luogo, è perché, verosimilmente, si prefigurava un accoglimento, seppur parziale, della questione ovvero perché in seno al collegio il quadro risultava ancora fluido e non ben definito e, data la rilevanza della posta in palio, si è pertanto preferito guadagnare tempo e attendere, dunque, la maturazione della decisione. Il riferimento al bilanciamento tra le “situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione” con “altri beni costituzionalmente rilevanti” si apre – com'è chiaro – ad ogni possibile esito, nel senso dell'accoglimento come pure in quello del rigetto. “Lavandosi le mani”, la Corte così finisce con l'accontentare tutti anche al proprio interno o, se si preferisce altrimenti dire, con lo scontentarli in pari misura. E, tuttavia, viene da pensare – come si diceva – che si sia già delineato uno scenario favorevole ad un accoglimento della questione, magari nella forma *soft* di un'additiva di principio (e, volendo passare da una “invenzione” all'altra, magari di un'additiva *con termine*, il cui inutile decorso rimarrebbe ad ogni buon conto privo di effetti, salvo immaginare il caso di un ricorso della Consulta a se stessa per conflitto da menomazione, nel presupposto della doverosità dell'attuazione del principio somministrato dalla Corte ed al fine di portare a compiuta maturazione l'operazione di giustizia costituzionale posta in essere; ciò che, nondimeno, produrrebbe ugualmente un effetto vistoso solo sulla carta, non potendosi di tutta evidenza obbligare *manu militari* il legislatore ad un *facere*, laddove faccia difetto la volontà politica in tal senso).

Ora, la cautela e l'accortezza non sono mai eccessive e, perlomeno il più delle volte, si fanno apprezzare. Quali, però, le conseguenze di un siffatto attendismo?

Giova distinguere ciò che può aversi al piano dei rapporti che la Corte intrattiene coi giudici (tanto con quello *a quo* quanto con gli operatori di giustizia in genere) da ciò che può aversi al piano dei rapporti con il legislatore.

Per il primo aspetto, *nulla quaestio* in merito alle vicende del giudizio rimasto sospeso per effetto della remissione degli atti di causa alla Consulta (*mutatis mutandis* e generalizzando, lo stesso potrebbe un domani dirsi, qualora la tecnica decisoria oggi sperimentata dovesse farsi valere per altri casi, con riguardo ad analoghi giudizi rimasti sospesi senza che tuttavia si sia avuta la remissione suddetta: una pratica, questa, come si sa, fortemente discussa e invero discutibile ma, a quanto pare, alquanto diffusa e forse, ormai, “consuetudinariamente” affermata nel diritto vivente).

Il giudizio *a quo*, insomma, sospeso era e sospeso resta, con una differenza non da poco tuttavia;

ed è che la fissazione dell'udienza alimenta aspettative di giustizia, quale che ne sia il verso e il senso, obbligate a restare comunque (e per un tempo di certo non breve) inappagate (un effetto, questo, alla cui produzione non c'è purtroppo rimedio). Ed è bensì vero che la sospensione avrebbe potuto *ab initio* aversi, qualora l'agenda dei lavori del giudice delle leggi fosse stata diversamente stabilita. Solo che un'iscrizione a ruolo differita nel tempo non avrebbe offerto alla Corte l'opportunità di rendere palese il messaggio che aveva in animo d'indirizzare al legislatore e che, comunque, è maturato a seguito del dibattimento.

Astraendo, poi, dal caso odierno, in futuri giudizi in corso di svolgimento presso i giudici comuni e paralleli a quello fatto oggetto della decisione di rinvio in parola, è evidente che ne viene una vigorosa sollecitazione per la loro sospensione, nulla comunque escludendo che possano nel frattempo pervenire nuove questioni alla Corte relative al medesimo caso, aumentandosi così la pressione per il loro accoglimento.

Sul versante dei rapporti con il legislatore, possono poi prefigurarsi due esiti: che la disciplina legislativa la cui adozione sia stata sollecitata dal giudice costituzionale si abbia (è da vedere, poi, con quali contenuti) ovvero che non vi si faccia luogo. Verificandosi la prima evenienza, dovrebbe verosimilmente aversi la restituzione degli atti all'autorità remittente per *ius superveniens*, salvo nondimeno il caso che quest'ultimo sia ritenuto non autenticamente o sostanzialmente innovativo; la qual cosa potrebbe – come si sa – determinare lo spostamento dell'oggetto del sindacato dalla vecchia alla “nuova” disciplina.

Di maggior interesse il secondo scenario, vale a dire che perduri l'inerzia del legislatore. Scaduto inutilmente (e con disappunto dei giudici costituzionali) il termine fissato dalla Consulta (ma, poi, perché proprio questo e non un altro? È solo questione di buon senso o di ragionevolezza?), la Corte *deve* a questo punto decidere: perderebbe la faccia – se posso esprimermi con franchezza – qualora decidesse nuovamente di... *non decidere*, concedendo una proroga al legislatore.

Pilato ha potuto rimettere la scelta tra Gesù e Barabba alla folla, a motivo della natura *stricto sensu* politica del decisore e della decisione; e sappiamo che si è trattato del più emblematico caso di degenerazione della democrazia in olocrazia, secondo la limpida lettura data del noto passo giovanneo, sulla scia di una nota indicazione kelseniana, dalla più avveduta dottrina. La Consulta, invece, non ha a chi demandare la decisione e non può, pertanto, che rivolgersi a se stessa per dar vita ad un verdetto *quale che sia*.

Nessuno ovviamente contesta che il ventaglio possa aprirsi a tutto campo; avere, però, rimandato oggi ad una nuova e più propizia stagione la decisione rende estremamente arduo e impegnativo un domani, in caso di latitanza del legislatore, argomentare il rigetto della questione, seppur all'esito di quel bilanciamento di cui si fa parola nel comunicato in commento.

Sta di fatto che qui – a me pare – si ha qualcosa che ricorda molto da presso il meccanismo delle dichiarazioni di *Unvereinbarkeit*, ovverosia della incompatibilità accertata ma non dichiarata ed accompagnata dalla conseguente caducazione dell'atto responsabile del *vulnus* alla Costituzione. Se si preferisce dire altrimenti, sembra qui d'intravedere tra le righe o sullo sfondo l'immagine, seppur confusa, di una *vacatio sententiae* lunga, anzi molto lunga (forse, a motivo della non particolare fiducia nutrita nei riguardi degli organi preposti alla produzione giuridica, nonché della consapevolezza della rilevanza dei beni meritevoli di tutela), una *vacatio* apposta ad una decisione che però si presenta ad oggi vuota di contenuti e priva di motivazione.

Nessuna pronunzia, diversamente da quella oggi adottata e che – si dice nel comunicato – ci sarà consegnata a breve, avrebbe potuto (e potrebbe) lasciare, più e meglio di questa, le mani libere alla Consulta; non a caso, d'altronde, quest'ultima (forse, superando qualche esitazione presente al proprio interno) vi ha fatto luogo.

Il punto è però quello di chiedersi – specie davanti al ricorrere viepiù frequente di inusuali “invenzioni” processuali della Consulta o, diciamo pure, di sensibili e crescenti scostamenti dai canoni che presiedono allo svolgimento dei giudizi, dei quali le maggiori e più attendibili testimonianze sono date dalle decisioni sulle leggi elettorali e dal caso definito dalla [sent. n. 10 del 2015](#) – se il fine giustifichi sempre il mezzo, pur laddove ci si trovi poi costretti a pagare il costo, che va facendosi

sempre più oneroso, di un vistoso innalzamento del “tasso” di politicità dei giudizi stessi, denunciato con non celata (e, a parer mio, giusta) preoccupazione da molti studiosi.

Ora, proprio nella presente, disgraziata congiuntura politico-istituzionale, gravata da molte ipoteche che mettono in forse l'identità stessa dell'ordinamento, offuscando l'immagine del nostro Paese in Europa e nel mondo, di tutto – a me pare – abbiamo bisogno fuorché della delegittimazione della Corte e – se posso aggiungere – dei garanti in genere. Sono propri questi ultimi i punti fermi dai quali dobbiamo tenerci se vogliamo coltivare la speranza di uscire dal *tunnel* nel quale ci siamo infilati.

La tipizzazione dei ruoli istituzionali è una risorsa preziosa, di cui non possiamo comunque fare a meno ed alla quale possiamo attingere per dare concretezza a questa speranza; di contro, la loro confusione, cui la decisione qui annotata dà per la sua parte alimento e puntello, ci allontana sempre di più dalla meta avuta di mira.